



Consiglio Autonomie locali

Scala: "Necessaria la sua istituzione"



Agrigento

Anche nella nostra Isola, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, l'AnciSicilia rivendica l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, ritenuto dall'Associazione "l'unico organismo veramente capace di mettere in condizioni di parità i vari livelli istituzionali".

Questa posizione è stata evidenziata dal presidente dell'AnciSicilia, Giacomo Scala, durante l'ultima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali: "Siamo costretti a constatare, ancora una volta, l'inadeguatezza di questo organismo che non rappresenta le reali necessità dei comuni". (a pag.3)

Brolo, a coltivare ci pensano i nonni

I nonni coltivano frutta e verdura per i nipotini. "Natural-Brolo" è il nuovo progetto del comune di Brolo, in collaborazione con l'assessorato regionale all'Agricoltura, che prevede la realizzazione di una serra biocompatibile a servizio della mensa scolastica.

a pag. 6

Speciale comuni, Agrigento

Marco Zambuto, è uno dei più giovani sindaci d'Italia che ha dato alla sua città una ventata di nuovo, valorizzando l'immenso patrimonio archeologico agrigentino attraverso iniziative culturali di grande impatto, nel segno della fratellanza.

a pag. 9

Precari, una guida alla stabilizzazione

Nella sezione Documenti pubblichiamo uno studio del Segretario Generale del comune di Caltabellotta, Leonardo Misuraca, dal titolo "Possibili percorsi per la stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana". Una guida destinata agli enti locali dell'Isola.

a pag. 17

3 ISTITUZIONI

**Conferenza Regione-Autonomie
Duro attacco dell'Anci Sicilia**
Ritenuto un organismo inadeguato

4 RISORSE

**Ribera, un concorso a premi
per incentivare il commercio**
Contro la crisi delle attività produttive

5 SERVIZI

**Bagheria, il comune aderisce
al network "Linea Amica"**
In rete le informazioni per i cittadini

6 AMBIENTE

**NaturalBrolo, i nonni coltivano
frutta e ortaggi per i nipotini**
Creata una serra biocompatibile

8 SVILUPPO

**Centri commerciali naturali,
un bando da 19 milioni di euro**
Per il rilancio delle produzioni locali

9 SPECIALE AGRIGENTO

**"La più bella città dei mortali"
fu fondata dai coloni cretesi**
Tra il colle di Girgenti e il fiume Platani

**"Impegno costante per la tutela
dei nostri tesori archeologici"**
Intervista al sindaco Marco Zambuto

**Trasparenza, un servizio
per tutta la collettività**
Il programma del primo cittadino

**"La Valle dei Templi è il motore
propulsore del nostro turismo"**
Il presidente Francesco Alfano

14 RUBRICHE

**Dai Comuni/Dalle Gazzette
Dall'Agenda/Dall'Esperto**

15 L'INTERVENTO

di Giuseppe Muffoletto

17 DOCUMENTI

A cura di Leonardo Misuraca

L'editoriale di *Andrea Piraino*

ALLUVIONI, SERVONO INTERVENTI RISOLUTIVI

Ancora una volta, dopo l'alluvione di Giampileri del 2009, contate le morti, enumerate le devastazioni causate dalle esondazioni del torrente Longano nella città di Barcellona, si è acceso il dibattito in ordine alle responsabilità dell'accaduto e circa gli interventi da effettuare per evitare che fatti simili possano continuare a verificarsi. Come al solito il dito è stato puntato sulla scellerata politica edilizia che avrebbe distrutto il territorio. Addirittura, con riferimento alla catastrofe di Barcellona, gira di mano in mano uno studio di un geologo locale che prima dell'estate aveva lanciato l'allarme secondo cui il rischio presentato dall'area di bacino del torrente era superiore di ben tre punti (passando così dal rischio più lieve a quello più alto) rispetto a quello previsto dal Piano di bacino per l'assetto idrogeologico aggiornato al 2002. Tra le misure indicate all'amministrazione comunale, il professionista suggeriva anche la sostituzione del ponte di via Roma con un'opera a campata unica dell'altezza di almeno due metri e mezzo. Consigliava inoltre una costante manutenzione dell'alveo torrentizio, la rimozione del materiale alluvionale e della vegetazione, il consolidamento della stabilità dei muri dell'argine. Ma di questi suggerimenti nulla è stato tenuto in conto ed oggi suonano quasi come una beffa anche se da soli, difficilmente, avrebbero potuto evitare tutte le disastrose conseguenze della bomba d'acqua che si è riversata sulla costa tirrenica della provincia di Messina. Per evitare simili effetti disastrosi dei cambiamenti climatici, altri avrebbero dovuto e dovranno essere gli interventi da effettuare. In particolare la messa in sicurezza del territorio che implica non solo un no definitivo alle sanatorie delle costruzioni abusive, ma altresì contemporaneamente una politica forte per combattere i disboscamenti generalizzati (ad es. di nocioleti) l'abbandono delle coltivazioni tradizionali, le inutili opere di trasformazione morfologica dei terreni, le coltivazioni intensive, la devastazione dei paesaggi. Tutti obiettivi che per essere raggiunti impongono, certo, l'impiego di ingenti risorse economico-finanziarie ma non solo di esse. Richiedono pure e, forse, principalmente l'adozione di un nuovo modello di amministrazione. Non più per enti ed interventi separati ma per organizzazioni comunali, sovra-comunali, regionali e statali integrate. Così solo si potranno ottenere risultati capaci di allontanare il rischio e l'incubo di ulteriori alluvioni. ■

Conferenza Regione-Autonomie Duro attacco dell'AnciSicilia

Organismo inadeguato alle esigenze degli enti locali

L'Associazione dei comuni siciliani rivendica l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali. Il segretario generale Alvano: "Predisporremo un disegno di legge per la riforma dell'attuale assetto del confronto istituzionale tra comuni e Regione"

■ Ci troviamo, ancora una volta, costretti a constatare l'inadeguatezza di questo organismo e, pertanto, rivendichiamo, con forza, l'istituzione, anche nella nostra Isola, del Consiglio delle Autonomie locali (ai sensi dell'art. 123 della Costituzione), l'unico organismo veramente capace di mettere in condizioni di parità i vari livelli istituzionali". Questa la posizione di Giacomo Scala, presidente dell'Associazione dei comuni siciliani, ribadita, insieme con altri rappresentanti dei comuni siciliani, nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali, svoltasi nei giorni scorsi.

"Riteniamo – ha aggiunto Scala – che sia diventato inutile il confronto all'interno di questo organismo. Ab-

biamo deciso di partecipare alla riunione odierna solo perché era necessario sbloccare alcune risorse fondamentali per la vita degli enti locali. In tal senso siamo riusciti ad ottenere l'impegno per sbloccare tali risorse in tempo utile affinché se ne possa fare affidamento ai fini dell'assetto di bilancio entro il 30 novembre". "Alla luce di quanto emerso dalla seduta – ha concluso Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell'AnciSicilia – la nostra Associazione ha deciso di predisporre, in tempi brevi, un disegno di legge che prevede la riforma dell'attuale assetto del confronto istituzionale tra enti locali e Regione siciliana e che porti all'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali. Il testo della proposta di legge verrà discusso durante il prossimo consiglio regionale dell'Associazione affinché venga successivamente approvato in ogni comune dell'Isola".

Alla seduta hanno preso parte: Il vicepresidente vicario dell'AnciSicilia e sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, Girolamo Fazio, sindaco di Trapani, Calogero Pumilia, sindaco di Caltabellotta, il sindaco di Caltagirone, Francesco Pignataro, il sindaco di Brolo, Salvatore Messina, Mariano Bruno, sindaco di Lipari, e Giuseppe Davì, sindaco di Borgetto. ■

Un tavolo tecnico sul patto di stabilità regionalizzato Tra AnciSicilia, Urps e Regione. Paolo Amenta rappresenterà l'Associazione

Legge di stabilità regionale e applicazione in Sicilia delle disposizioni statali in materia di tributi locali: questo il tema alla base dell'incontro, svoltosi a Palazzo d'Orleans, tra il presidente dell'AnciSicilia, Giacomo Scala, l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Amao, e il presidente dell'Unione Regionale Province Siciliane, Giovanni Avanti. "Abbiamo sollecitato – ha spiegato Scala – tutta l'attenzione del governo regiona-

le su due questioni di fondamentale importanza: il ripristino del fondo delle autonomie come nel 2010 e lo stralcio di tutte le norme che riguardano l'ordinamento e lo status degli amministratori. Inoltre, abbiamo chiesto che, nel caso in cui la finanziaria dovesse essere approvata oltre il 30 dicembre, si provveda ad avviare, nel primo strumento legislativo disponibile, un percorso definitivo verso l'approvazione del patto di

stabilità regionalizzato". Per accelerare le procedure relative al patto di stabilità regionalizzato, è stato istituito un tavolo tecnico tra Urps, AnciSicilia e Regione, che si occuperà di avviare uno studio analitico con l'obiettivo di liberare risorse per gli investimenti dei comuni (mutui e applicazioni di avanzo). Sarà Paolo Amenta, componente dell'Ufficio di presidenza dell'AnciSicilia, a prendere parte agli incontri previsti dal tavolo tecnico.

Ribera, un concorso a premi per incentivare il commercio

Nato per scongiurare la crisi delle attività produttive

Agevolazioni per tutta la durata delle festività natalizie. Il progetto "Compra a Ribera e vinci" è un invito dell'amministrazione comunale a preferire gli acquisti in città

Il progetto "Compra a Ribera e vinci" inserito nell'ambito del "Natale a Ribera 2011" si svolgerà dall'8 dicembre al 6 gennaio. Si tratta di un concorso a premi e coinvolgerà oltre al Comune di Ribera, al Centro Commerciale Naturale e a Banca Mediolanum, che ha sponsorizzato il progetto, tutte le attività commerciali e le pizzerie della città. Nello specifico: per ogni € 30 di spesa effettuata nei negozi convenzionati, il cliente riceverà un biglietto (la spesa è cumulativa fino a un massimo di € 150 e quindi fino a 5 biglietti). Ogni biglietto darà diritto a partecipare all'estrazione che si svolgerà il 6 gennaio 2012 con in palio 25 premi.

"Questa iniziativa – spiega Carmelo Pace, sindaco di Ribera – si inserisce nel progetto "Natale a Ribera 2011". Il "Compra a Ribera e vinci" si pone l'obiettivo di valorizzare, riqualificare ed incentivare il commercio nelle aree cittadine. Lo scorso anno gli incentivi erano rappresentati dalle arance e dalla pizza, quest'anno in palio ci saranno 25 premi. In palio ci saranno crociere, viaggi all'estero, computer, telefonini. Anche quest'anno vogliamo coinvolgere un maggior numero di persone nella speranza che scelgano la nostra città per i propri acquisti, sapendo di avvalersi di piacevoli agevolazioni. Ringrazio tutti i commercianti che hanno già aderito al progetto dimostrando un notevole entusiasmo e Banca Mediolanum che dopo l'Estate Ribereese e il Pizza Fest, ancora una volta, ha scelto di sponsorizzare un'iniziativa della mia am

Arance e produttori di Ribera
Una sezione sul sito del Comune



Una nuova sezione per gli agricoltori riberesi nel sito istituzionale del comune. L'intento dell'amministrazione è quello di creare una mappa di tutti i produttori che ogni anno svolgono la propria attività nelle città del centro e del nord Italia. Possono partecipare tutti coloro che producono arance, sia che siano consorziati Riberelese, sia che la propria produzione sia stata riconosciuta con il marchio D.O.P., sia che producano arance senza il marchio o non appartenenti al Consorzio.

La pagina web all'interno del sito internet è in fase di costruzione e verrà pubblicata quanto prima. Le adesioni si possono inoltrare presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco (telefono 0925 561214/266) tramite l'apposito modulo.

"Da quando abbiamo lanciato l'iniziativa ad oggi – spiega il sindaco Carmelo Pace – sono arrivate numerose adesioni da parte dei nostri produttori agricoli che commercializzano arance, olio o altri prodotti in città del centro e del nord Italia".

Bagheria, il comune aderisce al network "Linea Amica"

In rete tutte le informazioni necessarie per i cittadini

Il Comune di Bagheria, mediante l'ufficio relazioni con il pubblico e l'ufficio stampa, ha aderito al network "Linea Amica".

Il network voluto dal Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione e realizzato in collaborazione con il Formez, mira a fornire risposte ai cittadini mettendo in rete una serie di enti che aderiscono al network e, al contempo offre servizi di formazione on line agli enti pubblici.

L'amministrazione comunale bagherese per rispondere alle indicazioni fornite dal codice dell'amministrazione digitale, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della customer satisfaction, ha deciso, nei giorni scorsi di predisporre l'adesione al network, adesione che viene indicata anche sul sito web comunale con l'apposito banner che riconduce al sito di Linea Amica.

Il network mette a disposizione degli enti che fanno parte, che sono tutti indicati sul portale, tre canali di comunicazione: la Newsletter "Linea Amica Informa", la web radio "Radio P.A. Amica" e il canale su Youtube "La PA che si vede - Linea Amica video".

Linea Amica" - che si pone l'obiettivo di una Pubblica Amministrazione gentile, trasparente e valutabile - raccoglie finora 1.143 URP o centri di risposta al cliente. Realizzato con la collaborazione di Formez PA, questo servizio si avvale in particolare della partecipazione di Inps, Inail, Inpdap, Agenzia delle Entrate, Comune di Roma, Comune di Milano, Centri di Prenotazione Sanitaria del Lazio e dell'Emilia Romagna nonché della piena cooperazione di vari Ministeri, Regioni ed Enti locali. Nelle settimane trascorse è stata attivata la collaborazione, fra gli altri, con l'Unione dei Comuni dell'Eridano, con la Asl AL di Alessandria e con il Comune di Bagheria. Nella sezione "Network di Linea Amica" del portale sono consultabili i recapiti delle amministrazioni che collaborano con il network. ■



Trapani, un centro per minori

In un immobile confiscato alla mafia

Inaugurato il Centro temporaneo di accoglienza socio educativa per minori "OIKI'A", realizzato dal Comune di Trapani in un immobile in via F.lli Pace a Marausa, confiscato alla mafia ed acquisito al patrimonio comunale.

Le opere di adeguamento ed arredo dell'immobile sono state realizzate con fondi comunali e regionali ed hanno consentito di renderlo utilizzabile per l'accoglienza, in attesa di affido, adozione o ritorno alla famiglia di origine, di una decina di bambini e ragazzi minorenni.

L'idea della creazione del centro è stata sviluppata, attraverso il progetto "OIKI'A", nell'ambito del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D 50, di cui il Comune di Trapani è ente capofila.

E' stata indetta una selezione pubblica per l'individuazione del soggetto gestore, che è stata aggiudicata al Consorzio Solidalia.

NaturalBrolo, i nonni coltivano frutta e ortaggi per i nipotini

In una serra biocompatibile per la mensa scolastica



Un prodotto della serra biocompatibile di Brolo

ph. max scaffidi

“nonni” coltivano e producono frutta e ortaggi per i “nipotini”.

Tutto dentro un progetto comunale per la mensa scolastica.

Ma si guarda avanti: educazione alimentare, ricerca del gusto, salvaguardia della natura in un ambito pregnante di solidarietà intergenerazionale, la serra comunale biologica.

Era da tempo che Salvo Messina, il sindaco di Brolo, accarezzava, anzi coltivava, è proprio il caso di dirlo l'idea di realizzare una serra biocompatibile a servizio della mensa scolastica che assicura più di 500 pasti giornalieri.

Un progetto che ora è operativo – si chiama “NaturalBrolo” - grazie anche alla collaborazione con

Il progetto è stato avviato dal comune di Brolo con il sostegno dell'assessorato regionale all'Agricoltura. Si tratta di coltivazioni biologiche che assicurano a tutti gli studenti circa 500 pasti al giorno

l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, sezione di Brolo, che ha fornito sementi, materiale e consulenza insieme alla grande disponibilità dei funzionari Alberto Nuzzi e Antonio Virzi; alla fattiva operatività dei “vecchietti” di Brolo utilizzati in que- segue a pagina 7 ►

sto progetto e degli interventi di Salvatore Messina, un agronomo, che nella vita quotidiana fa anche il vigiliante urbano a Brolo.

Un team che ha lavorato con grande impegno e che ha messo in produzione insalate, zucchine, e pomodori - a giorni anche le fragole - e che nei prossimi mesi, utilizzando gli spazi all'aperto, incrementerà la produzione di frutta e ortaggi, che già da qualche giorno vengono utilizzati nella mensa scolastica.

E' una produzione ecocompatibile, precisa il sindaco, anche se di fatto sono coltivazioni biologiche a tutti gli effetti, manca solo la certificazione, ma essendo prodotti non commercializzabili, ma utilizzati solo per la mensa scolastica va bene così".

Un marchio, etichette e bollini adesivi, la soddisfazione di un paniere pieno di primizie genuine, sono state la sintesi della presentazione del progetto, avvenuta direttamente in serra, lungo la fiumara di Piraino, un terreno che al suo interno conserva una vecchia fornace.

Davvero un angolo che rievoca le tradizioni contadine ed agricole della zona e che oggi ha nuovi valori aggiunti.

Il lavoro dei nonni per dare ai nipotini un prodotto di qualità, buono e genuino, in un ciclo generazionale che si completa.

"E' un esempio per dare valore alle tradizioni - dice ancora il Sindaco - per rispettare la natura, per dare esempi ai giovani, e lo stesso primo cittadino ringrazia chi ha lavorato per la realizzazione del progetto e soprattutto gli anziani per la loro disponibilità. Questa categoria, davvero speciale, da sempre sono oggetto di attenzioni particolari da parte dell'amministrazione, e sono inseriti in tanti progetti, da quello tradizione del "nonno vigile" a quello del "nonno sprint", che da tempo a Brolo li vede utilizzati in servizi di manutenzione, di recupero del patrimonio urbano e del verde cittadino, che trasmettono ad altri la loro esperienza, che certamente non va in pensio-

ne, che imparano l'uso del computer e navigano su internet grazie ai corsi di formazione a loro dedicati da parte del comune, e che ora lavorano e si ritrovano bioagricoltori... insieme alle api, che ronzano nella serra, più di trecento metri quadrati, e che

in maniera naturale assicurano l'impollinazione delle piante".

"Le istituzioni pubbliche - conclude Salvo Messina, che gestiscono le mense scolastiche devono prevedere nelle diete giornaliere l'utilizzazione di pro-

dotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione, se questo è lo spirito della normativa (Comma 4, articolo 59 della legge 23 dicembre 1999 n.488) noi a Brolo abbiamo perfettamente interpretato la norma.

"Da anni puntiamo, infatti, sul prodotto regionale, sull'educazione al gusto, ora diamo un prodotto biologicamente perfetto. Ed è l'inizio per avviare in questo contesto, i corsi di educazione alimentare, già nelle scuole, tra i bambini che rappresentano il nostro futuro."

Ma l'attività dell'amministrazione non si ferma qui. In cantiere, infatti, troviamo anche l'iniziativa "Brolo Idee in Movimento", un concorso di idee attivato con lo scopo di promuovere la capacità creativa e progettuale dei giovani di Brolo. Con questa iniziativa si intende sostenere la realizzazione di progetti innovativi pensati per il territorio comunale, in grado di favorire lo sviluppo sociale, civico ed economico della sua comunità.

I bando intende premiare le migliori idee progettuali in riferimento alle seguenti aree tematiche: Utilità sociale e impegno civile, Sviluppo sostenibile, Innovazione Tecnologica, Attività culturale, Attività sportiva, Gestione di servizi urbani e territoriali per la qualità della vita dei giovani. ■



Il logo della manifestazione

Il sindaco Salvo Messina: "É un modo innovativo per dare valore alle tradizioni, per rispettare la natura e per offrire ai giovani buoni esempi"

Centri commerciali naturali, un bando da 19 milioni di euro

Per la promozione e il rilancio delle produzioni locali



Un centro commerciale

Destinato alle piccole e medie imprese. Le risorse finanziarie pubbliche sono previste dalla linea di interventi 5.1.3.3 del Programma operativo Fesr Sicilia 2007-2013.

Sarà emanato, entro poche settimane, il bando da 19 milioni di euro in favore dei Centri commerciali naturali della Sicilia. Un provvedimento molto atteso dalle piccole e medie imprese che a questi hanno aderito.

Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Attività produttive, Marco Venturi, dopo la pubblicazione delle direttive assessoriali sul sito internet della Regione siciliana e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

La pubblicazione arriva dopo l'approvazione, da parte della Corte dei Conti, delle direttive assessoriali sulle modalità e le procedure per la concessione e l'ero-

gazione delle agevolazioni in favore dei Centri commerciali naturali.

Le risorse finanziarie pubbliche, previste dalla linea di intervento 5.1.3.3 del Programma operativo Fesr Sicilia 2007-2013, che saranno messe a bando ammontano a 19 milioni 295 mila euro.

Secondo le direttive assessoriali, i benefici consistono: nella concessione di un contributo in conto capitale, a favore del Centro commerciale naturale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo non superiore a 25 mila euro che può essere aumentato fino a 35 mila euro in alcuni casi; nella concessione di un contributo in conto capitale, a favore delle Pmi aderenti, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile per un importo non superiore a 25 euro (anche in questo caso elevabile a 35 mila euro).

"Attraverso questo bando, si attueranno - spiega Venturi - azioni per la riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni e per la promozione di produzioni locali"

Tra le spese ammissibili, quindi, anche quelle per la realizzazione: del progetto comune del Centro commerciale naturale; di un sito web e messa in rete delle imprese consorziate; interventi di fidelizzazione della clientela; identificazione, realizzazione di un marchio comune e delle relative attività promozionali; riqualificazione ambientale delle vetrine, della immagine e dei prospetti; acquisti di arredi e attrezzature; realizzazione di iniziative promozionali; acquisto di macchinari ed impianti".

Compiuti gli ulteriori adempimenti di legge - tavolo tecnico e partenariato - si procederà alla pubblicazione del bando. ■

"La più bella città dei mortali" fu fondata dai coloni cretesi

Una polis nata tra il colle di Girgenti e il fiume Platani



La Valle dei Templi

La sua organizzazione socio-politica e territoriale è legata al nome del tiranno Falaride, che trasformò Akragas in una potente e grande città fortificata

Fondata nel 581 a.C. dai coloni Rodii e Cretesi della vicina Gela, Akragas divenne in breve tempo una delle più importanti città della Magna Grecia, in Sicilia seconda solo a Siracusa.

L'area urbana aveva un'ampiezza di 456 ettari ed era circondata da mura di fortificazione con nove porte d'ingresso.

La popolazione era di circa 300.000 abitanti ed era considerata "la più bella città dei mortali".

La sua organizzazione socio-politica e territoriale è legata al nome del tiranno Falaride (571-556) e sotto questo governo tirannico, Akragas, per un decennio fu tormentata da lotte intestine tra coloni di rodia e quelli cretesi, che portarono all'affrancamento della città alla madre-patria Gela.

Falaride dopo varie campagne contro la popola-

zione locale riuscì a stabilizzare il confine orientale ed a far coincidere il confine ad occidente con il fiume Halykos-Platani, facendo di Akragas una potente e grande polis.

La città aveva di fronte il mare che dista oltre tre chilometri, alle spalle due colline, la Rupe Atenea e il colle di Girgenti, che la proteggevano a settentrione, ma impedivano al vento di tramontana il ricambio dell'aria, per cui il filosofo Empedocle fece realizzare un profondo solco tra le due alture per consentire ai venti un libero ricambio riciclando l'aria stagnante ed allontanare quindi anche la malaria.

Tali opere resero possenti le fortificazioni per le inconsuete proporzioni.

Nel 210 a.C. venne saccheggiata dai Romani e assoggettata all'Impero ma conobbe nei secoli successivi, l'invasione e la riedificazione da parte degli Arabi che la ricostruirono sulla cima della collina in cui oggi si ammira il centro storico caratterizzato appunto dalla tipica conformazione araba, con le sue piccole viuzze e cortili che convergono verso la Via Atenea, che è da considerare anche oggi la più importante arteria della città.

La via Atenea da Porta di Ponte, attraversa interamente il centro storico e su di essa si affacciano bellissimi palazzi e numerose chiese frutto di stili di costruzione a volte totalmente diversi tra loro che contengono all'interno dei veri e propri tesori di arte sacra molto spesso sconosciuti al grande pubblico.

Tra questi, all'interno delle chiese, si possono visionare numerose opere el Serpotta e del Gagini.

Caratteristiche e pregevoli le chiese dell'Addolorata e di San Francesco di Paola, ubicate nel popolare quartiere Rabato, di San Giuseppe, San Domenico, dell'Itria o Sant'Alfonso, dell'Immacolata e di S.Maria dei Greci costruita sui resti di un tempio greco. Oggi Agrigento si estende su una superficie di 245 Km² a 230 metri dal livello del mare e conta 55.424 abitanti. ■

"Impegno costante per la tutela dei nostri tesori archeologici"

Marco Zambuto: "La cultura nel segno della tradizione"



Il sindaco di Agrigento
Marco Zambuto

Marco Zambuto, eletto sindaco di Agrigento nel 2007 è uno dei più giovani sindaci d'Italia e ha dato alla sua città, fin dal suo insediamento, una ventata di nuovo valorizzando l'immenso patrimonio archeologico agrigentino attraverso iniziative culturali di grande impatto.

Signor Sindaco da sempre la città di Agrigento è stata fucina di cultura, basti pensare che è la città natale di Luigi Pirandello e palcoscenico di importanti cambiamenti storico-filosofici che l'hanno resa famosa nei secoli.

In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo oggi, quali iniziative intende promuovere per mantenere vivo il ricordo di fasti passati?

Agrigento è una città dalla storia millenaria, che conserva straordinarie ricchezze archeologiche, artistiche, architettoniche.

Questa è la terra che fu della leggendaria reggia di Kokalos, e poi di Akragas, che per la musa di Pindaro fu "la più bella fra le città dei mortali, sede di Persefone". Fu la città del filosofo Empedocle, dei poeti Dinoloco e Carcino, dello storico Filino, del medico Acrone, di Callicratide, Metello, Esseneto, dell'architetto Feace.

Agrigento fu patria di santi e "di cuori generosi",

come affermò il Santo Padre Giovanni Paolo II. Fu la città in cui vissero Libertino e Gregorio, Gerlando, il beato Matteo, il bizantino Calogero. La città di storici, di letterati, di scienziati insigni e benefattori. Non basterebbero mille pagine per ricordarli: basti citarne solo uno fra tutti, Luigi Pirandello, premio Nobel per la Letteratura.

È una storia, dunque, ricca di testimonianze, tutte rilevanti, di cui può andar fiera l'Italia nel mondo intero.

Il nostro impegno sta nella valorizzazione degli straordinari tesori del centro storico, nel recupero, e nella tutela dei beni di questo territorio e, per citare un esempio, l'apertura al pubblico dell'ex collegio dei Filippini, sede di mostre permanenti di pittori siciliani del 800 come il Lo Jacono e i suoi epigoni, rappresenta un momento altamente qualificante per promuovere il nostro centro storico che, grazie a progetti già avviati da questa Amministrazione, tornerà ad essere entro poco tempo il cuore pulsante della Città".

Uno degli eventi più importanti che identifica la sua città nel mondo è la "Sagra del mandorlo in fiore". Quali sono le iniziative che il Comune intende promuovere per l'appuntamento del 2012?

"Rispetto alle passate edizioni questa Amministrazione, con largo anticipo, riesce a programmare l'evento. La prossima edizione si svolgerà dal 3 al 12 febbraio prossimi e, a tal fine, un comitato da mesi lavora per organizzare la più importante manifestazione cittadina, consentendo quindi agli operatori turistici, di potere vendere il "prodotto Sagra".

La formula, anche per l'edizione 2012, resterà immutata con il tradizionale festival Internazionale del Folclore giunto alla 57esima edizione. Oltre a tale momento di spettacolo e di fratellanza, i gruppi rappresentano i cinque Continenti, vanno citati il Corteo Storico e l'undicesima edizione del festival Internazionale "I bambini del Mondo"; quest'ultima è una rassegna di folclore dedicata ai bambini che, col passare degli anni, è diventata un momento qualificante della Sagra". ■

Trasparenza, un servizio per tutta la collettività

"Adottare" il verde degradato per restituirlo ai cittadini"

Il futuro di Agrigento si costruisce in maniera ordinata con l'approntamento degli strumenti di pianificazione. È stato già approvato definitivamente, infatti, il piano particolareggiato del centro storico e si sta lavorando per ottenere il rifinanziamento della legge speciale del 1976.

Un'altra delle priorità da tenere fortemente in considerazione è sicuramente l'igiene ambientale e in particolare la soluzione all'emergenza relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e sul pagamento delle annualità della tariffa relativa. La città di Agrigento ha diritto a un servizio efficiente e al pagamento di una congrua tariffa.

L'obiettivo della mia amministrazione è quello di assumere un ruolo di guida anche dei sindaci degli altri comuni dell'ambito territoriali riuscendo, nelle sedi istituzionali e politiche, a sbloccare la situazione fino a consentire alla società d'ambito di accedere al fondo regionale di rotazione per far fronte ai pagamenti dovuti alle imprese che svolgono il relativo servizio.

La mia attività dovrà essere costantemente monitorata attraverso il servizio di comunicazione del Comune, mediante la costante diffusione di testi informativi attraverso gli Organi di informazione locali e nazionali e attraverso il sito internet ufficiale. *La trasparenza sull'attività amministrativa e la gestione delle strutture e del personale comunale saranno una costante quotidiana e daranno conto ai cittadini della reale attività del loro comune. È in tenere la progettazione e la realizzazione, a seguito di protocolli d'intesa, di attività finalizzate all'integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure penali limitative della libertà e la predisposizione di progetti di volontariato come "Adotta uno spazio verde" e "Icaro" finalizzati alla formazione di giovani ai quali sarà affidato uno spazio verde degradato da valorizzare e riportare alla fruizione dei cittadini. Saranno riorganizzati i servizi informatici, della rete civica e del sito internet con la creazione di un apposito gruppo di lavoro costituito da dipendenti comunali con professionalità specifiche finalizzato ad avviare un processo di innovazione e di passaggio da una gestione classica per mansioni a quella basata sulle competenze. ■*

Un'arca di cultura che ispirò Empedocle e Luigi Pirandello



La città di Akragas diede i natali a cittadini illustri quali: Empedocle (492-430) filosofo, che attraversava la città, vestito di porpora e d'oro, con i sandali di bronzo e la corona apollinea sul capo, e che il popolo lacclamava come un dio e Luigi Pirandello la cui casa natale è sita in contrada Caos, che oggi è stata trasformata in museo e costituisce il cuore pulsante del parco intitolato all'illustre autore Nobel per la letteratura nel 1934.

La casa natale di Pirandello è una costruzione rurale di fine settecento posta in una contrada di Agrigento denominata "Caos". Un Altopiano a strapiombo sul mare punteggiato da ulivi e querce.

In essa la famiglia Pirandello si rifugiò per sfuggire alla epidemia di colera che imperversava in tutta la Sicilia nel 1867.

Gli spazi intorno all'abitazione sono diventati, oggi, soprattutto scenari, luoghi teatrali animati creativamente da suoni, parole, grida e gesti dell'autore.

La valorizzazione del territorio e l'enorme cultura che questo trasuda hanno favorito, in questi ultimi anni, una nuova cura del paesaggio con il restauro e riuso di vecchi edifici rurali, la riqualificazione della produzione artigianale, la crescita dei servizi di accoglienza e di ristorazione (anche nella tipologia delle "case-albergo") legata all'apertura di nuovi flussi di visita.

"La Valle dei Templi è il motore propulsore del nostro turismo"

Intervista a Francesco Alfano, presidente del Consiglio

I Comune di Agrigento è certamente un comune a vocazione turistica, l'enorme bagaglio culturale della sua città attrae certamente parecchi visitatori. Quali interventi infrastrutturali ha fatto la sua amministrazione per incentivare l'afflusso di turisti?

Tra i provvedimenti adottati dal Consiglio comunale vi sono diversi atti di indirizzo che, riscontrati dall'Amministrazione attiva, sono in grado di offrire migliori servizi ai nostri ospiti. Il riferimento è al verde pubblico nel centro città e nei quartieri periferici oltre che ad una maggiore attenzione alle problematiche legate al quartiere di San Leone che, nel periodo estivo, diventa luogo di villeggiature per gli agrigentini e non solo".

Il suo territorio vanta prodotti agricoli d'eccellenza e specialità culinarie di antichissima tradizione. Quali sono le iniziative che la sua amministrazione intende promuovere a sostegno e per la promozione dei prodotti tipici locali?

A mio giudizio bisogna promuovere tutto quello che è connesso con la "Festa del mandorlo in fiore" e dunque mandorla e pistacchio due prodotti molto utilizzati nella cucina agrigentina e che fanno parte della cultura culinaria locale.

La disoccupazione giovanile è una delle emergenze che attanagliano la nostra regione. Quali iniziative intende promuovere il consiglio comunale a favore dei giovani e del loro ingresso nel mondo del lavoro?

È stata istituita la "Consulta giovanile" per prendere coscienza della realtà giovanile locale. Nonostante le difficoltà di bilancio, questo Consiglio, si è adoperato per un confronto con i giovani agrigentini al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative anche se il tutto viene rallentato dall'esiguità delle somme a disposizione.

Il Consiglio comunale ha fra i compiti principali quello di indirizzo di programmazione e di controllo. Quali sono, secondo Lei, le iniziative più urgenti da deliberare per il Comune di Agrigento?

Sicuramente, tra le priorità, vi è quella di definire



**Il presidente del consiglio comunale
Francesco Alfano**

il Piano Regolatore Generale della Città, nonostante le ripetute istanze fatte agli Uffici per la definizione definitiva dell'iter. Poi è necessario attenzionare il centro storico cittadino. A tal fine si è chiesto allo Stato e alla Regione un intervento specifico per migliorare i livelli di sicurezza e vivibilità del cuore antico di Agrigento il quale deve essere dotato di una "via di esodo" da utilizzare in caso di calamità. Nelle scorse settimane i problemi del centro storico sono stati affrontati nel corso di un consiglio comunale aperto in modo da stimolare le diverse competenze e cioè quelle della Protezione civile e della Regione, al fine di porre in essere gli interventi necessari come fatto a Siracusa con Ortigia e a Ragusa.

Il Consiglio, recentemente, ha inviato una nota specifica alla Commissione quinta della Regione per il mantenimento dell'Ente Parco "Valle dei templi" perché ritiene la zona archeologica il motore propulsore della programmazione turistica.

Ed infine, l'Amministrazione, ha finalmente dato esecuzione alla Fondazione "Teatro Luigi Pirandello" per incentivare le aspirazioni giovanili di arte e cultura e per farlo diventare una fucina di imprenditorialità artistica. ■

dai Comuni

Dal 2012 partiranno i contratti "flessibili"

I comuni potranno utilizzare personale a tempo determinato

L'art. 4, comma 102, lett. b), della legge di stabilità (legge 183/2011) allarga agli enti locali l'applicabilità del disposto di cui all'art. 9, comma 28, della legge 122/2010.

Pertanto anche per gli enti locali, a partire da gennaio 2012, varrà il seguente principio: potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, e la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Ove la norma parla di "personale a tempo determinato" intende riferirsi anche al personale di staff, ed ai dirigenti a tempo determinato

L'ente è legittimato ad articolare la disciplina nell'ambito dell'autonomia gestionale

assunti in base all'art. 110 del TUELL? Sarebbe plausibile un adeguamento graduale che preveda un iniziale taglio del 10% per giungere nell'arco di 5 anni al 50%? Oppure sarebbe possibile differenziare la percentuale di taglio in base alla tipologia di contratto?

In merito alla richiesta di parere, sembrerebbe che la norma in questione riguardi tutte le tipologie di lavoro flessibile. Si ritiene che trattandosi di norma di principio, l'ente è legittimato ad articolare la disciplina di dettaglio nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze organizzative; pertanto le ipotesi di disciplina di dettaglio prospettate sembrerebbero del tutto in linea con il dettato normativo. (Fonte Ancitel)

dalle Gazzette

Lavoro, nuove risorse per soggetti svantaggiati

Due decreti per i consorzi di comuni e per combattere l'esclusione sociale

■ Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia. Decreto 14 ottobre 2011. Inserimento di consorzi e unioni di comuni nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale.

Sono inclusi nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale: Consorzio intercomunale dei Casali Filangeri, Mirto (Me); Consorzio Val D'Agrò, Sant'Alessio Siculo (Me); Unione "Alta Valle del Platani", Sutura (Cl).

Assessorato della Famiglia. Decreto 5 ottobre 2011. Graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana. Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull'Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana", priorità D "Dipendenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 22 del 20 maggio 2011, che risultano ammissibili e finanziabili. La somma complessiva di € 3.735.153,20 relativa alla priorità D "Dipendenze" dell'Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 22 del 20 maggio 2011, viene impegnata sul capitolo 583307 del bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2011.

dall'**A**genda

Un workshop ad Arezzo e Santa Barbara a Paternò

Valutazione d'impatto sulla salute e tutti i riti in onore della Patrona



Workshop ad Arezzo. Quali conseguenze può avere sulla salute dei cittadini la pianificazione urbanistica? Quali le scelte in tema di mobilità? Sono alcune delle domande a cui cerca di rispondere il workshop di formazione nazionale "VIS: Valutazione d'impatto sulla salute" che si svolgerà il 30 novembre 2011 ad Arezzo ed è rivolto ad amministratori locali, operatori e professionisti. La valutazione di impatto sulla salute è una tecnica innovativa che ha l'obiettivo di consentire di prendere correttamente in considerazione le problematiche della salute umana quando vengono prese decisioni importanti per lo sviluppo di un territorio nell'ambito di progetti, piani o programmi di sviluppo.

Paternò e la festa di Santa Barbara. I festeggiamenti per la patrona di Paternò vanno dal 3 al 5 dicembre. La Santa viene invocata durante i temporali e gli incendi poiché nel 1780, durante un'eruzione lavica, le reliquie furono portate dai fedeli nei pressi di Ragalna, dove l'eruzione si arrestò miracolosamente. Il culto della gloriosa Vergine e Martire Santa Barbara fu introdotto a Paternò dai cavalieri Teutonici intorno al XIII sec. Il 22 luglio del 1576, quando il paese era sotto la signoria di Luisa Moncada e Luna, vedova di Cesare Moncada principe di Paternò, anche a Paternò, come nel resto dell'Isola, scoppiò la peste che in pochi giorni recò morte e distruzione. Durante i festeggiamenti, oltre alle funzioni religiose e alla processione del simulacro della santa accompagnato dai cerei (varetti) lungo le vie della città, vengono organizzati gare sportive e spettacoli musicali in piazza Indipendenza. Molto suggestivo l'ingresso del fercolo nella chiesa di S. Antonio il 4 dicembre, per l'occasione viene allestito un imponente spettacolo di fuochi d'artificio.

dall'**E**sperto

Le opere pubbliche nascono per l'assistenza

Non basta la promozione da parte di una ONLUS

Il carattere di interesse pubblico di una data opera va apprezzato in termini di compresenza di requisiti sia oggettivi, attinenti alle caratteristiche intrinseche della stessa, sia soggettivi, e quindi la sua promozione da parte di una ONLUS, o più genericamente, da parte di un soggetto che non agisce a fini di lucro, di per sé sola è non decisiva. I giudici del Tribunale amministrativo di Brescia hanno formulato tale qualifica di opera di interesse pubblico, in una causa in cui si discuteva di tale peculiare stato in relazione alla particolare attribuzione soggettiva delle controinteressate in causa, che sono ONLUS, costituite rispettivamente in forma di fondazione e di cooperativa sociale. E' infatti noto, spiegano i giudici lombardi, che le ONLUS, in base al d.lgs. 4 dicembre 1997 n°460, debbono svolgere appunto "attività genericamente qualificate come di utilità sociale, riconducibili all'assistenza e alla promozione dei diritti dei cittadini". ONLUS di tipo particolare sono poi le cooperative sociali, le quali ai sensi dell'art. 1 l. 8 novembre 1991 n°381, hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini", e quindi possono, come si è detto, gestire anche attività "agricole, industriali, commerciali o di servizi" purché le stesse siano "finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". In base a tale ultima previsione normativa, è quindi indubbio che la gestione di un'opera come quella di cui si parla nella causa in commento, qualificata come complesso alberghiero e quindi funzionale ad una attività commerciale, non è ontologicamente incompatibile con la qualità di ONLUS delle controinteressate che la promuovono, a prescindere dalla possibilità, non affermata, ma nemmeno esclusa, di affidarla a terzi: essa è senz'altro consentita ad una cooperativa sociale come quella di cui si discute. (Fonte Ancitel)

Precari e stabilizzazione, una giungla legislativa

Gli enti locali nella morsa di misure troppo restrittive

di Giuseppe Muffoletto*

"Trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è praticamente impossibile. Così, per molti lavoratori delle pubbliche amministrazioni, si allontana la speranza di un futuro sereno"

Con la legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2010, il legislatore ha dato vita ad un plesso normativo che, nella considerazione della specificità o se si vuole dell'unicità del problema dei precari degli enti locali siciliani, ha lo scopo di accompagnare gli enti nella non facile scelta di trasformare i rapporti di lavoro di questo personale, esistenti in virtù di precedenti leggi regionali, da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono sostanzialmente tre i limiti che i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti devono rispettare per poter procedere all'assunzione di personale: 1) Le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004; 2) Rispetto del principio del *turn over*, per cui è possibile procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente verificatesi nell'anno precedente; 3) Divieto per gli enti che hanno rispettato il "tetto di spesa" ma nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

I trasferimenti regionali per la stabilizzazione degli ex LSU sono, indubbiamente, da annoverare tra le spese che hanno rilievo ai fini del calcolo della spesa del personale. Le deroghe predisposte dalla legge regionale 24/2010 al regime dei vincoli finanziari nazionali sono sostanzialmente due: 1) L'art. 6, comma 6, della L. R. 29/12/2010 n. 24, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario individuato dalla stessa legge, ha autorizzato gli enti di cui all'art. 1 della L. R. 30/4/1991 n. 10

(tra i quali i Comuni), limitatamente al numero delle stabilizzazioni attivate con il programma triennale del fabbisogno del personale e per il tempo limitato alla concessione del contributo regionale, a calcolare il complesso delle spese del personale al netto del contributo erogato dalla Regione (con esclusione delle somme a carico dei Comuni). Gli Enti destinatari non dovranno, quindi, considerare i contributi regionali, tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e tra le spese rilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale; 2) L'art. 9 della L. R. 29/12/2010 n. 24 consente di derogare al comma 7, dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e integrato dall'art. 1, comma 118, della legge 13/12/2010 n. 220 che dispone il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti che procedendo alle stabilizzazioni non dovessero rispettare il limite del 40%, potranno assumere ugualmente, salvo l'obbligo di predisporre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un dettagliato piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio, nei parametri stabiliti dalla normativa statale; la violazione degli obiettivi del piano comporta l'impossibilità di stipulare contratti di consulenza e collaborazione, il taglio del 5% dei trasferimenti e la responsabilità e la mancata erogazione della componente accessoria della retribuzione per il dirigente responsabile del personale e del servizio finanziario. Come è chiaro le deroghe, già molto stringenti per gli enti soggetti ai vincoli del patto di stabilità, non consentono ai piccoli enti di superare il problema connesso alla regola del *turn over*, cioè di dar vita a percorsi di stabilizzazione per tutti i dipendenti. Ma, probabilmente, a porre una seria e definitiva ipoteca per la stabilizzazione del personale precario è l'articolo 20 comma 9 della legge 111/2011 il quale stabilisce che ai fini del computo della percentuale del 40% del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale occorre includere anche quella sostenuta dalle società a partecipazione pubblica locale titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara o che svolgano attività nei confronti della PA, a supporto di funzioni amministrative di natura specialistica. ■

(*)Sindaco di Gratteri

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SICILIANI

COMITATO DIRETTIVO

■ PRESIDENTE

GIACOMO SCALA

■ SEGRETARIO GENERALE

MARIO EMANUELE ALVANO

■ UFFICIO DI PRESIDENZA

NELLO DI PASQUALE sindaco di Ragusa
GIUSEPPE SORBELLO sindaco di Melilli
GIUSEPPE SIVIGLIAsindaco di S.Giuseppe Jato
SALVATORE LO BIUNDO..... sindaco di Partinico
PAOLO AMENTA sindaco di Canicattini Bagni

■ MEMBRI

BASILIO RIDOLFO sindaco di Ficarra
SALVO ALOTTA..... consigliere di Palermo
FRANCESCO BONDÍ sindaco di Trabia
GIULIO TANTILLO consigliere di Palermo
GIACOMOTINERVA sindaco di Montelepre
MARIO CICERO.....sindaco di Castelbuono
MASSIMO LO SCHIAVO..... sindaco di Salina

■ COORDINAMENTI PROVINCIALI

CALOGERO PUMILIA Agrigento
NUNZIO LI ROSI Caltania
GAETANO PUNZI Enna
ANTONINO BARTOLOTTA Messina

VINCENZO DI GIROLAMO Palermo
GIUSEPPE NICASTRO Ragusa
MASSIMO CARRUBA Siracusa
GIANNI POMPEO Trapani

Comunicazione

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

REGISTRAZIONE N. 15/1999 PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

Direttore responsabile

Andrea Piraino

Edizioni

SI.S.COM. s.r.l.

Direzione, redazione, amministrazione

Villa Niscemi,
p.zza dei Quartieri 2
90146 Palermo
tel. 091.7404828-27
fax 091.7404852

In redazione

Enza Bruno
Carla Muliello

siti web

www.settimanalecomunicazione.it
www.anci.sicilia.it
www.siscomsicilia.it

e-mail

comunicazione@anci.sicilia.it
ancisicilia@libero.it

Consulenza editoriale

Salvo Gemmellaro

Progetto grafico

Valeria Fici

Tariffe pubblicità

- Mezza pagina: 100,00 euro
- Una pagina: 200,00 euro

Abbonamenti

Per accedere all'archivio on-line del settimanale effettuare un versamento pari a 50,00 euro sul CCP 20779914 intestato a: SI.S.COM. s.r.l., p.zza dei Quartieri, n. 2 90146 Palermo

Possibili percorsi per la stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana

di Leonardo Misuraca
Segretario comunale/Direttore generale
del Comune di Caltabellotta

Introduzione

La Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 6/5/2011, firmata anche dagli assessori per la Funzione pubblica, Caterina Chinnici, per l'Economia, Gaetano Armao e per la Famiglia e Politiche sociali, Andrea Piraino, emanata a distanza di cinque mesi dall'approvazione della legge regionale n. 24 del 2010 recante "Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso gli enti locali" con il dichiarato fine di fornire indicazioni operative agli enti locali per avviare il processo di stabilizzazione di migliaia di lavoratori, in deroga, si afferma da parte di autorevoli esponenti del Governo regionale, alle norme finanziarie statali, costituisce occasione per una disamina, quanto mai necessaria, sui limiti posti all'autonoma determinazione organizzativa del sistema delle Autonomie territoriali dai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal legislatore statale.

Scopo del presente lavoro è quello di fornire, in presenza di una congerie di norme la cui applicazione è resa sempre più complicata dalla sedimentazione di più livelli di produzione normativa, una guida, ci si augura quanto più puntuale, al fine di orientare gli enti nell'avvio di un legittimo percorso per la stabilizzazione dei precari che, a giudizio di chi scrive, risulta, in atto, per molti enti, impraticabile e, soprattutto, di indicare possibili interventi del Governo Regionale per favorire, concretamente, l'avvio di questo percorso.

I principi di coordinamento della finanza pubblica e i limiti all'autonoma determinazione organizzativa del sistema delle Autonomie territoriali

L'impugnativa del Commissario dello Stato innanzi la Corte Costituzionale di alcuni articoli della legge regionale approvata il 14 dicembre 2010 dall'ARS recante "Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato" del personale precario degli

Una guida destinata agli enti locali che ha come principale obiettivo quello di avviare un percorso legittimo finalizzato a dare un futuro concreto a migliaia di lavoratori

enti locali ha, di recente, riproposto la vexata questione del riparto di competenze tra Stato e Regione su un tema cardine del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni quale il regime dei vincoli finanziari, dei controlli statali sulle assunzioni e sulla spesa per il personale.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione, ha modificato profondamente l'assetto delle relazioni istituzionali ridefinendo gli ambiti delle competenze costituzionalmente garantite allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali attraverso una redistribuzione delle potestà legislative e regolamentare che risente in modo particolare di meccanismi di trasversalità e di attrazione in sussidiarietà che hanno permesso al legislatore statale di poter disciplinare, pur in mancanza di una espressa disciplina di riserva, fattispecie che necessitano di un trattamento unitario.

Tali meccanismi, sovvertendo i tradizionali criteri di individuazione dei diversi spazi di autonomia, hanno comportato, in sede applicativa, questioni rilevanti e delicate in ordine a supposte interferenze o sovrapposizioni e reso incerto il crinale sul quale declinare i limiti delle rispettive competenze.

La Corte costituzionale chiamata più volte a dirimere conflitti di competenza tra Stato e Regioni ha contribuito in modo essenziale alla determinazione dei criteri di ripartizione delle diverse sfere di autonomia manifestando un orientamento piuttosto riduttivo degli spazi di autonomia riservati alle ibere determinazioni delle Regioni e delle autonomie locali e molto attento a ribadire la portata vincolante dei principi fondamentali dell'ordinamento

e degli impegni assunti dallo Stato in sede comunitaria rispetto all'attività legislativa e regolamentare decentrata.

Particolarmente significativo è l'orientamento giurisprudenziale della Consulta manifestatosi in relazione a un tema cardine del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni quale il regime dei vincoli finanziari e dei controlli statali sulle assunzioni e sulla spesa per il personale e relativa adozione delle piante organiche e programmazione del fabbisogno del personale.

Come è noto, da diverso tempo il legislatore persegue l'obiettivo di contenere, entro limiti prefissati, una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico costituita dalla spesa complessiva per il personale.

Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, assume rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno e concerne non una minuta voce di spesa bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale, ivi compresi, quelli per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è ormai consolidato l'orientamento per il quale il legislatore statale, con una «disciplina di principio», può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004).

Perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, essi debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» - la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. In altri termini, la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 88 del 2006, n. 449

e n. 417 del 2005, n. 36 del 2004) e non può prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi se non attraverso particolari accordi tra Governo, Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza Unificata» (sentenze n. 390 del 2004, n. 412 e n. 169 del 2007; n. 88 del 2006).

I principi di coordinamento della finanza pubblica che sono alla base delle diverse prescrizioni di contenimento della spesa dell'aggregato personale e del divieto di procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato per gli Enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno o, per gli enti non soggetti, che abbiano sfiorato il tetto di spesa del personale previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 risultano inderogabili anche da parte delle Regioni a statuto speciale e affermano il primato della potestà normativa statale in tale ambito.

Del resto il divieto di assunzione per gli enti che si trovano nelle anzidette condizioni, lungi dall'avere natura di "sanzione a carattere retroattivo" persegue, ad avviso della Consulta, "il fine di dare effettività al patto di stabilità interno" in quanto una disponibilità di bilancio strutturalmente non deficitaria è un presupposto inderogabile dell'autonomia organizzativa e gestionale a livello locale, nell'ambito della programmazione economica e finanziaria e dell'adeguamento dei modelli organizzativi al raggiungimento delle finalità pubbliche entro gli obiettivi di contenimento della spesa.

Il regime dei vincoli finanziari e dei controlli statali sulle assunzioni e sulla spesa per il personale - Evoluzione normativa.

Enti locali non soggetti al patto di stabilità

La disciplina sui limiti alla spesa per il personale degli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno è contenuta essenzialmente nel comma 562 dell'articolo unico della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle ces

sazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

L'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) aveva consentito di superare tanto il tetto posto alla spesa del personale, quanto il vincolo di subordinare le assunzioni alle cessazioni dell'anno precedente, in presenza di requisiti ivi espressamente stabiliti, e fermi restando, giusto il richiamo all'art. 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, il dovere di riduzione della spesa per il personale (applicabile anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quale corollario del più generale principio di riduzione della spesa pubblica) e l'obbligo di motivare analiticamente eventuali deroghe.

L'articolo 76 del D.L. 15 giugno 2008 n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione (L. 6 agosto 2008 n. 133), fatta eccezione per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci, aveva già sospeso dette deroghe in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 6 dello stesso articolo, con cui definire "parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio". L'articolo 76, al comma 7, disponeva anche che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale".

Per effetto della recente novella di cui all'art. 14, comma 10, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, è venuta meno la predetta possibilità di derogare all'obbligo di ridurre la spesa di personale, già introdotta dal comma 121 dell'art. 3 della legge Finanziaria 2008.

Attualmente, pertanto, per tutti gli Enti non sottoposti al patto di stabilità restano fermi, senza possibilità di deroga, gli obblighi di cui al comma 562 dell'articolo unico della finanziaria 2007.

Inoltre, il comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010 e integrato dall'art. 1, comma 118, della legge 13/12/2010 n. 220, ha disposto che

è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per queste ultime disposizioni è prevista l'applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pertanto, i Comuni non soggetti al patto di stabilità sono attualmente tenuti al rispetto delle previsioni di cui alla richiamata normativa ad eccezione della regola del turn over del 20 % come sostenuto dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2011.

Con detta deliberazione le Sezioni riunite hanno affermato che la novella recata dall'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 che ha modificato la soglia della percentuale del rapporto tra spese del personale e spese correnti quale limite alle assunzioni (40 %) e introdotto un limite ulteriore, dato da una percentuale (il 20%) dell'importo della spesa di personale relativa alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, si applica agli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti.

Per tali Enti, pertanto, permane la specifica disciplina posta dall'art. 1, comma 562 della legge 296/2006, il divieto di assumere per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% e il peculiare vincolo assunzionale secondo cui possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Occorre, infine, evidenziare che l'art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto al com-

ma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 un secondo periodo dopo il primo, con il quale è stato disposto che ai fini del computo della percentuale del 40% debbano essere calcolate le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica totale o di controllo (non quotate nei mercati regolamentati) titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

La disposizione normativa ultima citata mentre elenca con precisione le società da prendere in considerazione nulla dice su come effettuare il riparto delle spese delle società tra gli enti che ne fanno parte. A tale proposito, il riparto sulla base delle percentuali di partecipazione sembra essere quello più corretto.

Enti locali soggetti al patto di stabilità

Per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno la norma cardine in materia è costituita dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, disposizione, che a seguito delle modifiche introdotte non consente più le deroghe al rispetto del limite di spesa.

La disposizione citata, infatti, ha interamente sostituito il predetto art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, che nella sua attuale versione in vigore dal 31 maggio 2010 stabilisce che "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai

seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accor-

pamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali".

La norma su riportata assegna, quindi, alle autonomie valutazioni di ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno la realizzazione dell'obiettivo di riduzione della spesa del personale e non prevede alcuna possibilità di deroga. Infatti, l'integrale sostituzione del comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 ad opera dell'art. 14, comma 7, del d. l. n. 78/2010, esclude l'attuale vigenza delle disposizioni che prevedevano la possibilità di derogare alla riduzione di spesa di personale dettate dal citato comma 557, come integrato dall'art. 3, comma 120, della legge n. 244/2007 (Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n. 55/2010/PAR).

Il successivo comma 557 ter, anch'esso in vigore dal 31 maggio 2010, (Deliberazione n. 227/2010/PAR Sezione regionale di controllo per il Veneto), aggiunge poi che "in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133". Tale ultima disposizione prevede che "... è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione".

Al fine di delineare un quadro completo della normativa che regola la materia de qua, è necessario richiamare le ulteriori disposizioni dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. L'attuale formulazione dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 (che ha subito diverse modifiche) è quella che risulta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, l'art. 14, comma 9, del medesimo D.L. n. 78/10, ha modificato il comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/08. Il nuovo comma 7 dell'art. 76 cit. dispone che "è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni

di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del predetto comma si applica, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Per quanto attiene al concetto di "cessazioni dell'anno precedente" le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 46/CONTR/2011 del 29 agosto 2011 hanno espressamente ritenuto che "relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa dalle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali".

A tale ultimo proposito, si evidenzia che l'art. 4, comma 103, della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), con una modifica apportata al comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/08, ha chiarito che il limite del 20 % del turn over per gli enti soggetti al patto di stabilità si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato.

Dal quadro normativo così delineato, emerge che i principi generali che hanno ispirato il legislatore in materia di spese per il personale degli enti locali tenuti ai vincoli del patto di stabilità interno sono due.

Il primo è quello per cui gli enti locali devono assicurare la riduzione della spesa del personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della legge 296/2006).

Si deve rilevare che gli obiettivi rinvenibili nella formulazione del comma 557 cit., si connotano come veri e propri vincoli che gli enti locali sono tenuti ad osservare e la cui violazione, ai sensi del comma 557 ter, fa scattare la conseguenza del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto (comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008). In altri termini, dall'introduzione della conseguenza de qua (per la natura giuridica delle conseguenze per il mancato rispetto del patto, alle quali il legislatore

estivo equipara il mancato rispetto dei vincoli di riduzione della spesa di personale, si veda la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 84/2010/PAR), si deve desumere che i principi indicati dal

legislatore non sono meramente orientativi per gli enti locali, ma rappresentano dei vincoli puntuali che gli enti medesimi devono rispettare.

Tali norme sono immediatamente applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio 2010) (cfr. Deliberazione n. 227/2010/PAR della Sezione regionale di controllo per il Veneto; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazioni nn. 46 e 51/2010 e Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 55/2010/PAR).

L'imposta riduzione della spesa deve essere necessariamente considerata rispetto all'anno precedente, conformemente al consolidato criterio interpretativo che si rileva nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2010/QMIG dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la quale ha ritenuto che "per calcolare la riduzione della spesa del personale non si potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell'anno precedente in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse. Con tale affermazione la Sezione delle Autonomie aveva confermato, dunque, nell'ottica di una diminuzione della spesa del personale in termini progressivi, che l'anno di riferimento ai fini di detta riduzione, qualora normativamente non sia stabilito diversamente, debba essere sempre quello precedente.

Il secondo principio è quello per cui l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente locale (art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/08, come convertito nella legge n. 112/08).

A partire dal 1° gennaio 2011, gli enti locali, in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente (art. 76 comma 7 post D.L. 78/10), possono procedere all'assunzione di nuovo personale solo al fine di reintegrare le vacanze per il personale cessato nell'anno 2010, "nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente" (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto Deliberazioni n. 227 e 274/2010; Sezioni Riunite in sede di controllo Delibe-

razioni n. 3 e 4/CONTR/2011) purché ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (art. 1, comma 557, della legge 296/2006).

A ciò si aggiunga, come anzi evidenziato, che anche per gli Enti sottoposti alle regole del patto di stabilità si deve tener conto del disposto di cui all'art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 che prescrive l'obbligo, ai fini del computo della percentuale del 40%, del calcolo delle spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica totale o di controllo (non quotate nei mercati regolamentati) titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Il quadro normativo sopra delineato ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011) che all'articolo 1, comma 118, ha introdotto una integrazione al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al quale viene aggiunto il seguente conclusivo periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 ».

A seguito dell'entrata in vigore di detta norma, gli enti soggetti al patto di stabilità, necessariamente osservando il primo dei principi sopra ricordato relativo alla riduzione complessiva della spesa del personale rispetto a quella dell'anno precedente (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazioni nn. 75, 172, 227 e 274/2010/PAR), dall'anno 2011 potranno assumere superando il ricordato vincolo del 20% della spesa del personale relativa alle cessazioni dell'anno precedente, solo qualora:

a) l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti;

b) siano rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno;

c) le assunzioni per turn over (che riguarderà la cessazione dei rapporti di lavoro intervenuti nel precedente esercizio) siano finalizzate a consentire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (funzioni di polizia locale)

d) le assunzioni siano disposte in casi di somma urgenza o per lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali (fattispecie derogatoria, questa, che non trova fondamento in alcuna disposizione legislativa ma introdotta, in sede interpretativa, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con Delibera n. 46/2011).

Da ultimo, si evidenzia che al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione programmata della spesa di personale, peraltro già presente nell'art. 91 del TUEL, sin dalla legge finanziaria 2002 (art. 19, comma 8 della legge 448/2001) vige l'obbligo degli organi di revisione di accertare che detta finalità sia verificata nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate.

Non appare inutile ricordare, infine, che la violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori comporta, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 della legge 6 agosto 2008, n. 133, la nullità dell'atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

Stabilizzazioni riconducibili alla nozione di assunzione di personale

Le stabilizzazioni sono, comunque, riconducibili alla nozione di assunzione di personale.

Si richiama, a tal proposito, il contenuto dell'art. 17, comma 12, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha consentito alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di procedere alle stabilizzazioni di personale delle qualifiche contemplate dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 per il triennio 2010 -2012 "nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica".

In tal modo, il legislatore ha chiarito che la stabilizzazione è una procedura straordinaria di assunzione di

personale a tempo indeterminato in deroga a quella concorsuale di cui all'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e che la deroga è limitata a questo solo aspetto, non potendo avvenire in violazione dei vincoli finanziari in materia di assunzioni (ora previsti dal novellato art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008) e degli obblighi di contenimento delle spese di personale (per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, come chiarito a più riprese dalla Corte dei conti, queste spese non possono essere superiori a quelle impegnate nell'esercizio precedente a norma dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006).

Pertanto, le stabilizzazioni sono da considerarsi quali assunzioni ai fini di cui trattasi (Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia - Delibera n. 80 del 15/9/2011).

Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni nella giurisprudenza costituzionale in tema di disciplina del rapporto di lavoro pubblico e di accesso agli impieghi

Confermando la consolidata giurisprudenza costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2007, ha affermato che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato "privatizzato" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il

carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali (v. sentenze n. 233/2006, n. 380/2004 e n. 274/2003).

La potestà legislativa regionale è sottoposta a ulteriori limiti.

Secondo un orientamento costante della Corte Costituzionale la materia della stabilizzazione dei precari, incidendo sull'ordinamento civile, è attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Carta fondamentale alla competenza legislativa esclusi-

va dello Stato.

Altro limite, strettamente connesso alla materia della stabilizzazione dei precari, è il rispetto della regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi prescritto dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione.

Con particolare chiarezza, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 293/2009, ha affermato che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 363 del 2006) è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità.

Il concorso pubblico è, innanzitutto, condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri Stati membri dell'Unione europea (sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 2 luglio 1996, in cause 473/93, 173/94 e 290/94). In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., il concorso consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e «senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti», come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Ma occorre ricordare che lo stesso art. 97, comma 3, della Cost. ha accordato al legislatore la facoltà di derogare al principio del concorso.

Le deroghe legislative, tuttavia, sono sottoposte al sindacato di costituzionalità, nell'esercizio del quale la Corte ha progressivamente precisato il significato del precetto costituzionale.

Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363/2006).

Le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiarità e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81/2006).

Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipen-

denti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205/2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81/2006).

Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (v., sulla regola del pubblico concorso, anche, sentenze n. 1/1999, n. 194, n. 218, n. 373/2002, n. 205/2004, n. 190/2005, n. 363/2006, n. 215, n. 252, n. 293/2009, n. 9, n. 100, n. 179, n. 213, n. 225 e n. 235/2010).

Il tentativo della Regione Siciliana di introdurre disposizioni per la stabilizzazione dei precari in violazione dei precetti costituzionali. I rilievi del Commissario dello Stato alla legge approvata dall'A.R.S. il 14/12/2010

Come si ricorderà, con una decisione che per gli "addetti ai lavori" (è verosimilmente anche per il legislatore regionale) era pressochè scontata il Commissario dello Stato aveva impugnato innanzi la Corte Costituzionale alcuni articoli della legge regionale approvata il 14 dicembre 2010 dall'ARS recante norme per la stabilizzazione dei precari degli enti locali.

Gli articoli impugnati (1, comma 4; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; e 11), erano stati ritenuti, a giudizio del vice Commissario dello Stato prefetto Demetrio Missineo, in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto prevedevano direttamente e/o indirettamente procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l'accesso nei ruoli delle pubbliche.

Per il Commissario dello Stato, che aveva fondato l'impugnativa su copiosa e consolidata giurisprudenza costituzionale anzi richiamata, la stabilizzazione è normazione inidonea a garantire l'efficienza ed il buon andamento dell'amministrazione ed è, quindi, irrispettosa dell'art. 97 della Costituzione, il cui terzo comma, prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche ammini-

strazioni si accede mediante concorso».

Per il Commissario, le disposizioni censurate essendo riferite indistintamente a tutti coloro che hanno svolto una qualsiasi attività in favore delle amministrazioni pubbliche operanti nella Regione nell'arco di oltre un decennio non identificavano, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui all'art. 97, 3° comma della Costituzione. Esse, inoltre, contrastavano con quanto affermato dall'art. 17, commi da 10 a 13 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 che, con riferimento alla generalità delle pubbliche amministrazioni, stabiliscono determinate specifiche modalità di valorizzazione delle esperienze professionali acquisite attraverso l'espletamento di concorsi pubblici, con parziale riserva di posti.

Alle motivazioni contenute nell'impugnativa formulata dal Commissario dello Stato si aggiungeva l'affermazione del Procuratore regionale della Corte dei Conti che in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2009, aveva stigmatizzato la procedura di stabilizzazione nei seguenti termini: "La stabilizzazione pura e semplice toglierebbe definitivamente a tutte le centinaia di migliaia di giovani disoccupati anche la speranza, almeno per i prossimi trenta anni, di un futuro nella Pubblica Amministrazione siciliana. Al fine di conciliare le comprensibili aspettative degli attuali precari con le esigenze di sbocco occupazionale dei disoccupati, se assunzioni dovranno essere effettuate sarebbe indispensabile

prevedere concorsi aperti a tutti, con apposite quote di riserva a favore dei precari."

In buona sostanza, per il Commissario dello Stato, le stabilizzazioni sono possibili solo nei termini disciplinati dal legislatore nazionale.

Chiariti gli ambiti di intervento del legislatore regionale alla luce del consolidato orientamento della Corte Costituzionale, la questione si sposta sugli effetti condizionanti delle norme statali sul processo di stabilizzazione dei precari della Regione Siciliana.

Il processo di stabilizzazione del personale precario definito dal legislatore nazionale

Per costante orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, come anzi evidenziato, la materia

della stabilizzazione dei precari, incidendo sull'ordinamento civile, è attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Carta fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le disposizioni riferite alla stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego costituiscono norme speciali dell'ordinamento in quanto derogano al principio del concorso pubblico quale modalità di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Tali disposizioni sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) che all'art. 1 commi 519 e 558 ha previsto la possibilità di attivare assunzioni a domanda nei confronti di soggetti in possesso di specifici requisiti (personale a tempo determinato con almeno tre anni di anzianità di servizio presso la PA).

Successivamente, la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha ampliato il numero dei possibili destinatari del processo di stabilizzazione. Infatti, da un lato è stata estesa la data di riferimento per il requisito temporale dei rapporti a tempo determinato (art. 3 comma 90), dall'altro è stata prevista per i soggetti titolari di rapporti di co.co.co. con specifici requisiti una particolare valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita (art. 3 comma 94, lett b), anche attraverso l'inserimento degli stessi in un piano programmatico di progressiva stabilizzazione nell'arco del triennio di riferimento.

Com'è noto la ratio delle suddette disposizioni è da ricercare, anzitutto, nella volontà del legislatore di "sanare" situazioni "irregolari" determinatesi a causa di un uso eccessivo e distorto delle tipologie di lavoro flessibile nelle PA.

Infatti, a fronte del blocco delle assunzioni disposto dalle precedenti leggi finanziarie, le PA sono ricorse a contratti di lavoro diversi dal rapporto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività stabili e continuative riferite alle ordinarie funzioni di competenza degli enti medesimi.

Come anzi evidenziato, le stabilizzazioni possono essere attuate solo nel rispetto dei vincoli indicati dalla legge dello Stato.

La possibilità di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato i rapporti di precariato è stata di recente ridefinita dal DL n. 78/2009.

Fermi i requisiti che devono essere posseduti dai dipendenti in base alle norme in vigore nel 2009 e previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, modifiche sostanziali sono state introdotte per le procedure che tendono a ricondurre l'ambito di applicazione di questo istituto ai principi di carattere generale che presiedono alle assunzioni nel pubblico impiego.

Fino alla fine dell'anno 2009, le stabilizzazioni potevano essere effettuate direttamente, cioè prescindendo dal concorso pubblico nel caso in cui il dipendente era stato assunto con il ricorso a procedure concorsuali pubbliche ovvero tramite concorsi riservati anche interamente al personale in possesso dei requisiti per le stabilizzazioni.

La legge 102/2009, di conversione del D.L. 78, innovando rispetto alla normativa contenuta nelle leggi finanziarie 2007 e 2008, non consente più la stabilizzazione diretta dei precari, ma disciplina questa possibilità nell'ambito dei principi di carattere generale.

L'art. 17, comma 10, del decreto citato prevede che nel triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (tale percentuale può essere innalzata fino al 50% dei posti messi a concorso per i comuni che si costituiscono in un'unione fino al raggiungimento di ventimila abitanti).

Sempre nel triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale.

Nello stesso triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità maturati nelle medesi-

me qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

Le disposizioni della normativa statale, anzi riportate, costituiscono l'ambito entro il quale il legislatore regionale, può, in atto, definire un percorso di stabilizzazione del personale precario stante che, come evidenziato, la materia della stabilizzazione dei precari incidendo sull'ordinamento civile, è attribuita dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La causa dello sforamento del tetto di spesa del personale e della violazione del patto di stabilità per molti Enti della Regione Siciliana

Il legislatore regionale siciliano con l'articolo 17, comma 1, della L. R. 29 dicembre 2009, n. 13 ha abrogato il comma 4 dell'art. 8 della L. R. 14 maggio 2009, n. 6 che recitava: "i trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 14 aprile 2006 n. 16 e le somme previste nei bilanci degli Enti locali finalizzati al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali del 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006 non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale".

L'abrogazione del citato comma 4, dell'art. 8 della L.R. n. 6/2009 si suppone sia stata disposta in forza delle considerazioni espresse dall'Assessorato per il Bilancio e le Finanze della Regione Siciliana con nota prot. 59115 del 29/10/2009 che si sostanzia nel non rispetto da parte dell'Ente Regione per l'anno 2009, per effetto di detta disposizione, delle regole nazionali in tema di patto di stabilità con il conseguente effetto dell'applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 77 - ter, commi 15 e 16, del decreto - legge 25/6/2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008 n.

133 (consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di sta-

bilizzazione in atto; nel divieto di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio e di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti).

L'abrogazione di detta disposizione legislativa ha indotto moltissimi Enti della Regione Siciliana con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non soggetti alle regole del patto di stabilità, a ritenere e dichiarare lo "sfioramento" del tetto di spesa del personale riferito all'anno 2004 previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 27/12/2006 n. 296 dovendo considerare tali spese come spese di personale da computare ai fini del calcolo del tetto di spesa e molti enti soggetti, a violare le regole per il patto di stabilità.

La questione generata dall'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 14/5/2009 n. 6 disposta con l'art. 17, comma 1, della L.R. 29/12/2009 n. 13 è, ancora oggi, più che mai aperta e non risulta in alcun modo risolta dalla Regione Siciliana, che dopo innumerevoli comunicati stampa, finalizzati a tranquillizzare gli enti locali sulla imminente neutralizzazione degli effetti derivanti dall'abrogazione della norma anzi citata non ha ancora raggiunto l'accordo di cui all'articolo 77- ter, comma 6, del D.L. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 con il Ministro dell'Economia.

Come si ricorderà l'Assessorato regionale al Lavoro con nota prot. 2403/Segr.Dir del 4/12/2009 aveva rassicurato i comuni siciliani dell'inesistenza del problema sostenendo che la tipologia di spesa finalizzata al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex LSU non fosse da annoverare tra le voci di costo relative al personale bensì tra quelle a destinazione assistenziale e, quindi, non rientrante nel novero delle voci di costo rilevanti ai fini del patto di stabilità e della determinazione del tetto di spesa del personale per gli enti non soggetti alle regole del patto di stabilità.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti (deliberazione n. 26/2010/SS.RR./PAR) in risposta ad un quesito formulato dal Comune di Caltabellotta in modo lapalissiano hanno affermato, invece, che: "pur nascendo l'esigenza della stabilizzazione del personale precario ex LSU da ragioni di carattere sociale ed assistenziale, tali motivazioni rimangono sullo sfondo della politica legislativa, ma non possono che rimanere disgiunte dall'effetto, che è quello - tipico e nitido - dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, attraverso la sottoscrizione del relativo contratto; e

tali oneri contrattuali rifluiscono nella nozione di spesa per il personale, peraltro recentemente chiarita in senso decisamente ampliativo dal legislatore nazionale".

Stante tale inequivoco e condivisibile assunto i trasferimenti regionali per la stabilizzazione degli ex LSU sono da annoverare tra le spese che hanno rilievo ai fini del calcolo della spesa del personale atteso che, come affermato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 9 del 17/2/2006, possono essere esclusi dal calcolo, tra le altre, "le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente" e non anche i trasferimenti regionali che, per costante orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, rilevano ai fini del calcolo per ciascun ente locale destinatario.

La presenza di una norma regionale che autorizza gli enti locali limitatamente alle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere attivate (art. 6, comma 6, della L.R. 24/2010) a non considerare la tipologia di spesa di cui trattasi tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale, in considerazione del numero rilevante di soggetti da stabilizzare ex LSU presenti in ciascun comune siciliano, verosimilmente continuerà a produrre, per effetto dell'abrogazione del comma 4, dell'art. 8 della L.R. 14/5/2009 n. 6, la violazione delle regole del patto di stabilità interno per i comuni che ne sono soggetti e lo sfioramento del tetto di spesa del personale per i Comuni non soggetti al patto con l'inevitabile conseguenza di inibire qualsiasi processo di stabilizzazione per effetto della sanzione del divieto di operare alcuna assunzione, a qualsiasi titolo e "con qualsivoglia tipologia di contratto".

Prosecuzione dei rapporti a tempo determinato: art. 14, commi 24 bis e 24 ter del D.L. 78/2010. (c.d. disposizioni "salva precari")

Alla situazione generata dall'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 della L. R. 14 maggio 2009, n. 6 si è tentato di porre rimedio (in modo inconcludente) in sede di conversione del D.L. 78/2010 con l'introduzione all'art. 14 del comma 24 bis che reca deroghe ai limiti di spesa per il personale a contratto e autorizza le Regioni a statuto speciale ed i relativi enti territoriali, al superamento - a determinate con-

dizioni - dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, che, come è noto, riduce del 50% rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.

Il primo periodo del comma 24 bis subordina la deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da parte delle Regioni interessate attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno, mentre il secondo periodo, lascia comunque fermi, i vincoli e gli obiettivi previsti dall'articolo 14 e non sembra autorizzare affatto gli enti territoriali facenti parte delle regioni a statuto speciale a non considerare, ai fini dell'osservanza delle regole per il patto di stabilità e del tetto di spesa del personale previsto per gli enti non soggetti al patto, i trasferimenti regionali finalizzati alla proroga

dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Per cui, le anzidette violazioni precludono all'Ente territoriale di prorogare legittimamente i rapporti di lavoro a tempo determinato.

La sola eccezione è prevista dal successivo comma 24 - ter, introdotto in sede di conversione, che esclude l'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art. 14 alle sole proroghe dei rapporti a tempo determinato previste dal comma 24 bis. Il comma 9, come è noto, introduce il divieto agli enti, che beninteso hanno osservato le regole del patto di stabilità o che non hanno sfiorato il tetto di spesa del personale ma nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e per i restanti enti (rispettosi) la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Anche in questo caso, la deroga presuppone l'osservanza delle regole per il patto di stabilità e del tetto di spesa del personale previsto per gli enti non soggetti al patto.

Ed invero, il comma 24 bis prescrive nel secondo periodo che "restano fermi in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo 14" e, al terzo periodo, per eliminare ogni dubbio, che "le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della

normativa vigente, attingono ...".

I commi 24 bis e 24 ter, frutto di pressioni incessanti da parte del Governo della Regione Siciliana ma anche di ferma volontà del Governo nazionale a non accordare deroghe finanziarie di particolare favore si limitano, quindi, esclusivamente ad introdurre una deroga al limite di spesa previsto dal comma 28 dell'art. 9 (riduzione del 50% rispetto all'anno 2009, della spesa per personale a tempo determinato) per tutte le pubbliche amministrazioni da parte delle Regioni a statuto speciale e da parte degli enti locali facenti parte di dette regioni e a consentire a tali enti di non tener conto degli ulteriori vincoli assunzionali prescritti dal comma 9 dell'art. 14 (incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti e limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente) a condizione, beninteso e si ripete, che gli stessi abbiano osservato le regole del patto di stabilità e non abbiano sforato il tetto di spesa del personale, operando in caso di violazione il divieto assoluto di procedere a qualsivoglia tipologia di assunzione.

La volontà del legislatore nazionale a non concedere, almeno in sede di approvazione del decreto - legge, alcunché alla Regione Siciliana, quando si ricorderà i proclami circa il successo conseguito dall'azione del Governo Siciliano si sono sprecati, è acclarata dalla concessione di una deroga ad una disposizione (l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010) che, per espressa previsione contenuta nello stesso decreto - legge, non si applica direttamente a Regioni ed enti locali ma esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infatti è lo stesso comma 28 dell'art. 9 che afferma che "le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

La citata disposizione, quindi, non si applica (e non potrebbe essere diversamente) direttamente agli enti richiamati e non si applica affatto, stante

il tenore letterale della disposizione, ai Comuni, in quanto enti locali non inclusi nel novero delle amministrazioni tenute ad adeguarsi e quindi a ridurre le spese per contratti flessibili.

In buona sostanza, è stata ottenuta una deroga ad una disposizione limitativa che non riguarda affatto i Comuni. A comprova di tale assunto si richiama il disposto di cui all'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) pubblicata nel S.O. n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2011 che modifica il terzo periodo dell'art. 9, comma 28, che si commenta, aggiungendo le parole "gli enti locali". Evidentemente, tali enti non risultavano inclusi nel novero delle amministrazioni tenute ad adeguarsi.

Risulta, comunque, evidente, stante l'assenza di previsione di una espressa deroga ai divieti assunzionali anzi richiamati anche per la sola proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato consentita dal comma 24 bis e l'affermazione del necessario rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente (terzo periodo del comma 24 bis), l'impossibilità per molti enti di prorogare legittimamente i rapporti di lavoro a tutti i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato stipulati a seguito di processi di stabilizzazione (ancora da definirsi) di lavoratori già impegnati in attività socialmente utili.

Il convincimento esternato dall'Assessorato al Lavoro con circolare n. 99/2009 secondo il quale " il rapporto giuridico con i suddetti lavoratori configura una semplice prosecuzione (dell'efficacia della nomina senza particolari adempimenti di natura sostanziale e/o procedimentale) per la quale non osta, né la violazione delle regole del patto di stabilità né lo sfioramento del tetto di spesa per il personale per gli enti non soggetti appare priva di fondamento giuridico poiché si scontra con l'inequivocabile divieto imposto agli enti che si trovano in tale condizione di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale (ivi compresa, naturalmente la prosecuzione di rapporti a termine scaduti).

Per cui, alla luce delle disposizioni introdotte con il comma 24 bis citato si ritiene che non possono procedere legittimamente alla proroga dei contratti a tempo determinato gli enti che non hanno osservato le regole del patto di stabilità per effetto dell'art. 76, comma 4, del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008. Per gli enti non sog

getti alle regole per il patto di stabilità la proroga dei rapporti a tempo determinato può essere disposta a condizione che stessi non abbiano sfiorato il tetto di spesa prescritto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e ad ulteriore condizione che per le stabilizzazioni effettuate nell'anno 2010, l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti (art. 76, comma 7, del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008), stante che la deroga ai limiti di cui al comma 9 dell'art. 14, per effetto del disposto di cui al comma 24 ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010, decorre dall'anno 2011.

Le attuali condizioni per l'avvio dei processi di stabilizzazione

Alla luce degli orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, delle vincolanti disposizioni normative statali e delle norme "depotenziate" introdotte con L. R. 29/12/2010 n. 24 è possibile affermare che il percorso per la stabilizzazione dei precari siciliani, così come auspicato dai diretti interessati e così come concepito dal legislatore siciliano, che avrebbe dovuto doverosamente valutare preventivamente la legittimità delle diverse disposizioni sulle quali si è abbattuta la scure del Commissario dello Stato ed adottare diverse strategie, per moltissimi precari verosimilmente rimarrà una chimera.

Ed invero. Come inevitabilmente ribadito con circolare n. 1 del 6/5/2011 della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 6 della L. R. 29/12/2010 n. 24, rubricato "Avvio dei processi di stabilizzazione" le amministrazioni interessate ai processi di stabilizzazione sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni richiamate nella circolare citata:

1) Commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il rispetto dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 circoscrive la possibilità di procedere alla stabilizzazione dei profili professionali inquadrati nelle categorie C e D nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di fi-

nanza pubblica esclusivamente mediante concorsi pubblici con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (tale percentuale può essere innalzata fino al 50% dei posti messi a concorso per i comuni che si costituiscono in un'unione fino al raggiungimento di ventimila abitanti) con possibilità di valorizzare nei concorsi per titoli ed esami l'esperienza professionale maturata dal personale di cui trattasi con l'attribuzione di un apposito punteggio.

Limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni (A e B1) per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, le amministrazioni interessate ai processi di stabilizzazione possono assumere, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, il personale in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione previa prova di idoneità (art. 17, comma 12, del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009).

Mentre, quindi, per le categorie C e D non ci si può sottrarre dal concorso aperto a tutti anche se possono essere previste riserve di posti e punteggi per la valorizzazione delle esperienze maturate, per le categorie A e B1 per le quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo la selezione è riservata al personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione, previa prova di idoneità.

2) Principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto attiene all'osservanza dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la disposizione si riferisce agli obblighi:

- di garantire in misura adeguata l'accesso all'impiego dall'esterno e una adeguata pubblicità delle selezioni;

- di adottare modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e ce-

lerità di espletamento;

- di rispettare le pari opportunità;
- di adottare meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la rispondenza dei requisiti attitudinali e professionali alla posizione da ricoprire.

3) *Programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2010.*

Il processo di stabilizzazione deve essere fatto oggetto, soprattutto quando il numero dei possibili beneficiari sia rilevante rispetto alle immediate possibilità dotazionali e assunzionali degli Enti, di una programmazione pluriennale che tenga conto degli effettivi fabbisogni, nel tempo, di ciascuna Amministrazione interessata (si pensi, ad esempio, a pensionamenti futuri e programmati; ovvero, per gli enti che possono attuare la stabilizzazione solo nei limiti del turn-over ai sensi del comma 562, alla necessità di attendere le relative scoperture dotazionali).

Il provvedimento per una corretta definizione di detti fabbisogni è la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, come prevista dalle vigenti norme di legge. Con l'adozione del piano programmatico delle assunzioni le amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individuano le assunzioni (retius stabilizzazioni) da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio.

Nella programmazione delle assunzioni gli enti dovranno tener conto, tra l'altro, anche del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2010 ai sensi del quale gli oneri discendenti dall'attuazione delle procedure di stabilizzazione non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario delle predette procedure alla data del 31 dicembre 2009.

4) *Comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.*

L'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), ribadisce il principio, per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno, della necessità di assicurare la riduzione delle

spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

5) *Articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 e dagli articoli 9 e 13 della legge regionale 24/2010.*

Gli articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, definiscono le misure in termini di fabbisogno e indebitamento netto per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 a carico delle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 119, della legge 13/12/2010 n. 220, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

L'art. 6, comma 6, della L. R. 29/12/2010 n. 24, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario individuato dalla stessa legge, ha autorizzato gli enti di cui all'art. 1 della L. R. 30/4/1991 n. 10 (tra i quali i Comuni) a calcolare il complesso delle spese del personale al netto del contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del

comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.

In forza di detta disposizione, che favorisce in parte l'avvio del processo di stabilizzazione dei precari e che si applica (così come precisato nel successivo art. 9, comma 1) esclusivamente e limitatamente alle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere attivate (e non anche per altri fini), i trasferimenti a carico del bilancio regionale (con esclusione delle somme a carico dei Comuni) finalizzati al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali del 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non dovranno essere, da parte dei Comuni destinatari delle misure, considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e tra le spese rilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.

Tra l'altro, come precisato con la Circolare n. 1 del 6/5/2011 della Presidenza della Regione Siciliana "operato il processo di stabilizzazione, il beneficio della esclusione del contributo erogato dalla Regione dal complesso delle spese per il personale è riconosciuto solo per il periodo di concessione del contributo stesso".

6) Comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma 7, dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e integrato dall'art. 1, comma 118, della legge 13/12/2010 n. 220, dispone che è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Per queste ultime disposizioni, è prevista l'applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di

stabilità interno e dei limiti

di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

La deroga a detta disposizione, come anzi evidenziato, è riferita solo alla prosecuzione dei rapporti a tempo determinato e non anche alle stabilizzazioni a tempo indeterminato.

Per questa ultima tipologia di assunzione l'art. 9 della L. R. 29/12/2010 n. 24 sancisce che qualora gli enti interessati alle stabilizzazioni, che procedano all'attuazione delle disposizioni della stessa legge 24/2010 mediante procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere, non rispettino i limiti previsti dal comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 6 (calcolo delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione per le stabilizzazioni), gli stessi enti dovranno predisporre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un dettagliato piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla citata normativa statale.

Possibili interventi del Governo e dell'Assemblea Regionale Siciliana per favorire l'avvio delle stabilizzazioni

Stante l'inderogabilità dei vincoli finanziari prescritti dalla legislazione nazionale condizione preliminare e ineludibile per poter procedere alle stabilizzazioni è il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e, per gli enti non soggetti, il rispetto tetto di spesa del personale previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 29/6/2006.

In considerazione dell'elevato numero di precari presenti negli enti locali e dell'elevata incidenza della spesa ai fini del rispetto del patto e del tetto di spesa del personale per realizzare tale condizione preliminare non si ritiene sufficiente la prescrizione di cui all'art. 6, comma 6, della L. R. 29/12/2010 n. 24 (che consente di calcolare il complesso delle spese del personale al netto del contributo erogato dalla Regione per le stabilizzazioni) posto che tale disposizione si applica (così come precisato nel successivo art. 9, comma 1) esclusivamente e limitatamente al-

le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere attivate.

Il piano di rientro, come anzi evidenziato, consente solo di derogare alle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e integrato dall'art. 1, comma 118, della legge 13/12/2010 n. 220 (incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, fermo, a monte, il rispetto del patto di stabilità e del tetto di spesa del personale).

Risulta oltremodo indispensabile che il legislatore siciliano reintroduca la disposizione di cui all'abrogato comma 4 dell'art. 8 della L. R. 14 maggio 2009, n. 6 che consentiva di non considerare tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale tutti i trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 14 aprile 2006 n. 16 e le somme previste nei bilanci degli Enti locali finalizzati al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali del 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, permettendo in tal modo agli Enti per effetto della possibilità di non considerare, al fine del calcolo del tetto di spesa e delle regole del patto di stabilità non solo i contributi destinati alla stabilizzazione a tempo indeterminato nella misura circoscritta al numero delle stabilizzazioni

programmate ma anche i contributi regionali destinati alla prosecuzione dei rapporti a tempo determinato creando in tal modo la condizione indispensabile per l'avvio di un legittimo percorso di stabilizzazione.

Tale obiettivo può essere conseguito o attraverso la definizione di un accordo con il Ministro dell'Economia nei modi e nei termini previsti dall'articolo 77-ter del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e successive modifiche e integrazioni (ipotesi poco attendibile in considerazione della gravissima crisi economica che attanaglia il nostro Paese) o attraverso assunzione diretta, anche in percentuale, dell'onere della contribuzione erogata agli Enti locali, ai fini del rispetto del patto di stabilità, da parte dell'Ente Regione.

La reintroduzione di tale disposizione legittimerebbe, nelle more della stabilizzazione, anche la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato che si ritiene, in atto, preclusa qualora l'ente soggetto non

abbia rispetto le regole del patto di stabilità interno e qualora l'ente non soggetto abbia sfiorato il tetto di spesa del personale previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 non avendo, come anzi sostenuto, i commi 24 bis e 24 ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 derogato in alcun modo al divieto per tali enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale (ivi inclusa, si ripete, la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato).

Inoltre, al fine di favorire le stabilizzazioni e riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti con contratto a termine inquadrato nelle categorie C e D, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni, sarebbe opportuno richiedere al legislatore nazionale una modifica al comma 10 dell'art. 17 del D.L. 78/2009 finalizzata ad elevare la percentuale di riserva nei concorsi pubblici per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal 40 al 50% indistintamente per tutti gli enti, e tanto, a prescindere dalla costituzione di un Unione di Comuni come in atto previsto

Occorrerebbe, inoltre, richiedere, una modifica alla disposizione che riguarda l'assunzione riservata di personale di categoria A e B di guisa da consentire anche al personale di categoria superiore (che risulta in genere nella dotazione degli Enti in misura prevalente) di accedervi stante che in atto tale possibilità parrebbe preclusa dalla vigente disposizione che riserva la procedura al "personale in possesso dei requisiti di anzianità maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione" (in claris non fit interpretatio).

La precostituzione delle condizioni di rispetto dei vincoli assunzionali prescritti dal legislatore nazionale unitamente alle vacanze di organico, createsi negli ultimi anni per effetto di collocamento in trattamento di quiescenza di numeroso personale e mantenute in forza di detti vincoli e la possibilità di accesso per i precari aventi titolo, soprattutto, nei profili professionali di categoria A e B, potrebbe costituire una reale aspettativa di stabilizzazione, nel tempo, per detti lavoratori e, per l'Ente locale, la possibilità di acquisire, a tempo indeterminato, figure professionali strettamente necessarie per assolvere ai propri compiti istituzionali. ■